

CONVENZIONE FRA INPS E CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI LAVORATORI E PENSIONATI (CONF.A.L.P.) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SULLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 852

L'anno 2013, il giorno 27 del mese di febbraio, in Roma,

LE SOTTOSCRITTE PARTI

- Dott. ANTONIO MASTRAPASQUA, nato a Roma (RM) il 20 settembre 1959, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, nella sua qualità di Presidente, in forza del D.P.R. del 30 luglio 2008 registrato alla Corte dei Conti in data 3 settembre 2008 e dell'art. 21 comma 9 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, e, come tale, legale rappresentante, a norma dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs. n.479 del 30 giugno 1994 dello "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587; (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

- TUPPUTI GIUSEPPE, nato a Barletta (BT) il 27 agosto 1977, per la carica in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale Presidente e, dunque, legale rappresentante della "Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati" indicata anche come "CONF.A.L.P.", con sede in Barletta (BT), Via Pizzi n.7, codice fiscale 90088580726, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto associativo; (in appresso anche più brevemente CONF.A.L.P.);

VISTI:

- la determinazione n. 18 del 25 gennaio 2013;
- l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852;
- il D. Lgs. n. 196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;



- le note prot. n. 0014856 del 04/07/2012 e prot. 0011909 del 03/08/2012, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,

si conviene quanto segue:

Art.1

Il diritto di versare, mediante trattenuta sull'indennità ordinaria di disoccupazione e/o sul trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37, i contributi associativi all'Associazione sindacale stipulante il presente accordo, può essere esercitato dai lavoratori agricoli aventi diritto alle suindicate prestazioni di disoccupazione.

Art.2

La delega prevista dal citato art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, nel testo contenuto nel modulo della domanda di prestazione, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato, deve recare il timbro dell'Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.

In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

Art.3

La delega deve in ogni caso essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale, di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all'art.7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.

La delega si intende concessa per l'anno cui si riferisce la prestazione richiesta.

L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

Art. 4

La misura del contributo dovuto a favore dell'Associazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell'atto di delega.



Art. 5

L'INPS verserà alla CONF.A.L.P. (Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati) l'intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, depurato delle spese di cui al successivo articolo 7 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Detti versamenti avverranno entro la fine del mese successivo a quello di pagamento.

L'INPS invierà all'Associazione i supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo.

L'Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

Art. 6

Il versamento degli importi di cui sopra, verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario, indicato annualmente all'INPS dalla CONF.A.L.P. (Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati).

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

Art. 7

I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni di disoccupazione agricola sono stati stabiliti, con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2011. Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- Gestione delega per singola prestazione € 0,74.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

E' a carico dell'Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.



L'Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 8

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.

Pertanto la CONF.A.L.P. (Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati) esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata e a ristorare l'INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.

L'Associazione stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. La richiesta di rinnovo da parte della CONF.A.L.P. (Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati) dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 10

Tutte le spese o gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'Associazione sindacale stipulante.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto.

Roma, 27 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
DELL'INPS



IL PRESIDENTE
dott. Antonio Macis

IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE

CONF.A.L.P.

(Confederazione delle Associazioni di
Lavoratori e Pensionati)